

# Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;  
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;  
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

*(Seduta del 18 aprile 2012)*

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI  
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

## sulla proposta di legge n. 127

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 12 agosto 2011*

DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI  
E DEI DISTRETTI AGROALIMENTARI DI QUALITÀ

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La presente legge disciplina i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere agroalimentari e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche rurali, agricole e agroalimentari della Regione.

**Art. 2**  
(Definizioni)

1. Si definiscono:

- a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
- b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente.

**Art. 3**  
(Requisiti per il riconoscimento  
dei distretti rurali)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

- a) presenza di attività e funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
- b) produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
- c) esistenza di un sistema di relazioni tra impre-

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. La presente legge disciplina **il riconoscimento e la costituzione dei** distretti rurali e **dei** distretti agroalimentari di qualità, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere agroalimentari e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

**2. Soppresso****Art. 2**  
(Definizioni)

**Identico**

**Art. 3**  
(Requisiti per il riconoscimento  
dei distretti rurali)

**Identico**

- se agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
- d) valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
  - e) perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
  - f) omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio, anche impressa dalle attività agricole e dal patrimonio rurale;
  - g) sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese locali di altri settori.

#### **Art. 4**

*(Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità)*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:
- a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, la cui rilevanza economica risulta significativa nel contesto agroalimentare regionale;
  - b) presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;
  - c) costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
  - d) integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche.

#### **Art. 5**

*(Riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)*

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale in presenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, a seguito della proposta documentata e motivata presentata da un comitato promotore avente le caratteristiche individuate nel regolamento di cui all'articolo 9.

2. La proposta, redatta secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 9, contiene:

- a) l'analisi di contesto dell'area, che documenta i requisiti richiesti per il riconosci-

#### **Art. 4**

*(Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità)*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:
- a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, ~~la cui rilevanza economica risulta significativa nel contesto agroalimentare regionale;~~
  - b) **Identica**
  - c) **Identica**
  - d) **Identica**

#### **Art. 5**

*(Riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità)*

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale ~~in presenza~~ **sulla base** dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, ~~a seguito della proposta documentata e motivata presentata da un comitato promotore avente le caratteristiche~~ **secondo le modalità individuate stabilite** nel regolamento di cui all'articolo 9.

#### **2. Soppresso**

mento e descrive le risorse su cui si basa l'offerta territoriale;

- b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;
- c) le azioni di intervento per il raggiungimento degli obiettivi;
- d) la descrizione del processo partecipativo che ha dato luogo alla costituzione del comitato promotore e la sua composizione;
- e) l'indicazione del referente del comitato promotore.

3. La Giunta regionale delibera l'accoglimento ovvero respinge la proposta nei termini e con le modalità previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

#### Art. 6

(Soggetto gestore)

1. Il comitato promotore provvede a costituire il soggetto gestore del distretto, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal codice civile e nel rispetto di quanto indicato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

2. Dalla data di costituzione del soggetto gestore, il comitato promotore cessa le sue funzioni.

3. Il soggetto gestore svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;
- b) elabora e cura l'attuazione del piano di distretto di cui all'articolo 7;
- c) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata con i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il finanziamento e la realizzazione delle azioni previste dal piano di distretto, in coerenza con gli obiettivi individuati dalla proposta di cui all'articolo 5;
- d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, sulla base dei nuovi scenari e dei mutamenti del contesto socio-economico;
- e) coordina le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto;
- f) svolge il monitoraggio e la valutazione delle attività distrettuali;

#### 3. Soppresso

#### Art. 6

(Costituzione del distretto)

~~1. Il comitato promotore provvede a costituire il soggetto gestore del distretto, Il distretto è costituito~~ anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal codice civile, ~~e nel rispetto di quanto indicato~~ **secondo le modalità indicate** dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

**1 bis. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 9 deve prevedere che la costituzione del distretto sia promossa da un comitato formato da soggetti pubblici e privati. Il comitato promotore può essere costituito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) istituiti nella regione ai sensi della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.**

#### 2. Soppresso

#### 3. Soppresso

- g) trasmette alla Giunta regionale la relazione sull'attuazione del piano di distretto prevista dall'articolo 8.

**Art. 7**  
(Piano di distretto)

1. Il soggetto gestore elabora il piano di distretto, in base ai criteri, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

2. Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o rigetta nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.

**Art. 7**  
(Piano di distretto)

1. ~~Il soggetto gestore elabora il~~ **Il distretto redige la proposta di** piano di distretto, in base ai criteri, ~~nei termini~~ e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.

**2. Identico**

**2 bis. Il piano di distretto, in particolare, contiene:**

- a) una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive del distretto, nonché sulle risorse su cui si basa l'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
- b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;
- c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra attività agricole e altre attività sociali, culturali e turistiche del territorio;
- d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, una più efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti di qualità;
- e) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso un approccio sinergico ed integrato.

**2 ter. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari**

3. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

4. Il rappresentante legale del soggetto gestore garantisce la coerenza nell'attuazione del piano rispetto agli obiettivi indicati nella proposta.

5. La struttura organizzativa regionale competente, d'intesa con il soggetto gestore, effettua azioni di monitoraggio sullo stato di attuazione del piano di distretto.

#### Art. 8

*(Conferma o revoca del riconoscimento)*

1. Il soggetto gestore trasmette alla Giunta regionale, alla fine di ogni triennio, una relazione sull'attuazione del piano di distretto.

2. La Giunta regionale, valutata la suddetta relazione, delibera la conferma del riconoscimento o la sua revoca nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 9.

#### Art. 9

*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:

- a) i requisiti e i criteri per l'individuazione dei distretti ai sensi degli articoli 3 e 4;
- b) le caratteristiche dei comitati promotori;
- c) le modalità per la redazione e la presentazione della proposta di riconoscimento del distretto a norma dell'articolo 5 e la relativa procedura di valutazione e approvazione da

di qualità devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche regionali ed in particolare di quelle rurali, agricole e agroalimentari, culturali e turistiche della Regione.

3. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza **secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9**. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

**3 bis. Il piano è attuato mediante programmi annuali.**

#### 4. **Soppresso**

5. La struttura organizzativa regionale competente, ~~d'intesa con il soggetto gestore~~, effettua azioni di monitoraggio **e di controllo** sullo stato di attuazione del piano di distretto **secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9**.

**6. Al termine di ciascun triennio il distretto trasmette una relazione sull'attuazione del piano di distretto alla Giunta regionale che delibera la conferma o la revoca del riconoscimento nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 9.**

#### Art. 8

*(Conferma o revoca del riconoscimento)*

#### **Soppresso**

#### Art. 9

*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, **previo parere della competente commissione assembleare**, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:

- a) **Soppressa**
- b) **Soppressa**
- c) le modalità per ~~la redazione e la presentazione della proposta di~~ **il riconoscimento del distretto dei distretti** a norma dell'articolo 5, **comma 1** ~~e la relativa procedura di valutazio-~~

parte della Giunta regionale;

- d) i requisiti e le modalità per la costituzione del soggetto gestore di cui all'articolo 6;
- e) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto di cui all'articolo 7, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale;
- f) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, comma 5;
- g) i criteri e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto e per la conferma o della revoca del riconoscimento, previsti dall'articolo 8.

#### **Art. 10**

*(Norma transitoria e clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 9 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza biennale, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della medesima.

~~ne e approvazione da parte della Giunta regionale;~~

- d) i requisiti e le modalità per la costituzione **del distretto e le caratteristiche del comitato promotore** del soggetto gestore ai sensi dell'articolo 6;
- e) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto ai sensi dell'articolo 7, **commi 1 e 3**, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale **ai sensi dell'articolo 7, comma 2**;
- f) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio **e di controllo** di cui all'articolo 7, comma 5;
- g) i **criteri i termini** e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto e per la conferma o ~~della~~ **la** revoca del riconoscimento **del distretto** previsti dall'articolo 8: **7, comma 6**.

#### **Art. 10**

*(Norma transitoria e clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 9 entro ~~sessanta~~ **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**2. Soppresso**